



A.C.E.R

AGENZIA CAMPANA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

AREA TECNICA - SERVIZI SPECIALI P.N.R.R.

CONTRATTO DI APPALTO

tra **A.C.E.R. CAMPANIA** e l'Impresa **GEMIS S.r.l.**, per l'affidamento della **progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori nel Comune di Laviano (SA) - Lotto 6 ID 1173 Riqualificazione energetica fabbricati**

ACER Via Attilio D'Antona (CIG A029B051F5 - CUP F66H21000000008),

mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del Decreto Legislativo n. 36/2023, finanziato con i fondi PINQUA "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare".

Importo netto contrattuale complessivo: **euro 3.555.999,48**

SCRITTURA PRIVATA

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciassette** del mese di **luglio** in Napoli, sulla piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE dell'Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale (A.C.E.R.), viene stipulato il presente contratto di appalto, a termini dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 36/2023 tra:

1) **Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale** (di seguito denominata "**ACER Campania**"), Via Domenico Morelli 75 80121 NAPOLI - Codice Fiscale 08496131213, rappresentata nel presente atto dall'**Ing. Lorenzo LUISI**, nato a Napoli il 02/09/1961, in qualità di **Dirigente Tecnico Servizi Speciali P.N.R.R.** di ACER Campania, con incarico conferito *ad interim* mediante Determinazione Dirigenziale dell'Area Informatica e Servizi Generali R.U. n. 310 del 10/04/2024, per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente;



2) Sig. Michele SORRENTINO, nato a Palma Campania (NA) il 10/08/1954, in qualità di Legale Rappresentante della società **GEMIS S.r.l.** con sede in Palma Campania (NA) alla Via Nola, 273, ove domicilia per la carica - Partita IVA/Codice Fiscale 03541191213 - posta elettronica certificata **gemiscostruzioni@legalmail.it**

PREMESSO CHE

- con Decreto Interministeriale n. 395 del 16/09/2020, sono state definite le procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti nonché le relative tempistiche per l'attuazione del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare";
- l'art. 4, comma 1, del precitato decreto, prevede, tra l'altro, che "gli interventi possono essere realizzati anche tramite un soggetto attuatore" e che in data 11/03/2021 la Regione Campania, ha stipulato con ACER, una convenzione avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione Campania ed ACER in relazione alla candidatura di proposte progettuali di iniziativa regionale, al "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" (PINQuA), di cui al Decreto Interministeriale n. 395 del 16/09/2020;
- che con D.G.R. n. 95 del 09/03/2021 la Regione ha approvato l'intervento ID PINQUA 592-1 denominato "Ambito Aree interne - Comuni di Aquilonia (AV), Calitri (AV) e Laviano (SA) - **Riabitare le aree interne**";
- con Determinazione Dirigenziale U.O.C. Appalti e Contratti **R.U. n. 1104** in data **16/11/2023** si è proceduto all'indizione della gara per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori nel Comune di Laviano (SA) - Lotto 6 ID 1173 Riqualificazione energetica fabbricati ACER Via Attilio D'Antona (CIG **A029B051F5** - CUP



F66H21000000008), per l'importo complessivo posto a base di gara di euro **4.132.383,36**, sulla scorta del progetto di fattibilità tecnico economica approvato con Determinazione Dirigenziale SSPN – Servizio Speciale PNRR **R.U. n. 1093 del 15/11/2023**, da aggiudicarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 71, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base all'art. 108 del Decreto Legislativo n. 36/2023;

- con Determinazione Dirigenziale AISG **R.U. n. 1279 del 29/12/2023**, è stata disposta l'aggiudicazione al concorrente **GEMIS S.r.l.** che ha formulato il ribasso del **18,000%** (diciotto per cento) sull'importo soggetto a ribasso di euro **3.202.132,64**;
- con successiva Determinazione Dirigenziale U.O.C. Appalti e Contratti **R.U. n. 252 del 20/03/2024** è stata disposta la conferma dell'aggiudicazione definitiva ed è stata altresì autorizzata la stipula del relativo contratto di appalto;
- con Determinazione Dirigenziale SSPN **R.U. n. 547 del 26/06/2024** è stato approvato il Quadro Economico post aggiudicazione con relativo impegno finanziario dell'importo contrattuale;
- l'operatore economico, a seguito di richiesta da parte della U.O.C. Appalti e Contratti, ha fornito in data **26/04/2024**, sulla piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE dell'Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale (A.C.E.R.), la seguente documentazione, ai fini della stipula del presente contratto di appalto:
 - 1) Dichiarazione unificata di cui all'articolo 94 del Decreto Legislativo n. 36/2023 ed art. 89 del Decreto Legislativo n. 159/2011 e s.m.i.;



2) Attestazione del pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'allegato I.4 di cui all'art. 18, comma 10 del D. Lgs 36/2023 nelle modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 240013 del 28/06/2023 e successiva nella Risoluzione n. 37/E, per l'importo di Euro 250,00;

3) Attestazione assolvimento pagamento spese e diritti per gara di appalto e contratto di appalto pari ad € 9.229,05;

4) Cauzione definitiva a garanzia del contratto di appalto ai sensi dell'art. 117, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, i cui estremi sono indicati al successivo art. 21.

Tutto ciò premesso si addivene alla stipula del presente contratto regolato da seguenti patti e condizioni.

Art. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli richiamati e non materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto.

Nello specifico, si allega:

- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;
- Offerta tecnica – criteri A, B, C e D;
- Offerta economica;
- Codice di comportamento dell'*Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale*.

Art. 2 - Norme da applicare al contratto

Si applicano all'appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto, le norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro e di regolazione dei negozi giuridici (contenute in leggi, regolamenti, circolari).

Art. 3 - Oggetto dell'appalto



L'intervento ha per oggetto la **progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori nel Comune di Laviano (SA) - Lotto 6 ID 1173**

Riqualificazione energetica fabbricati ACER Via Attilio D'Antona (CIG A029B051F5 - CUP F66H21000000008), compreso l'incarico di coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione, come previsto dall'articolo 23, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e dagli articoli dal 24 al 32 del d.P.R. n. 207/2010 (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni delle specifiche Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi del predetto Decreto, con le specifiche indicazioni fornite nella Relazione Tecnica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato e nel Capitolato prestazionale per i servizi di progettazione, allegati al presente Contratto.

Il soggetto incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione necessaria per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l'approvazione e l'esecuzione delle opere, per come indicato più specificamente nei documenti di gara allegati.

Art. 4 - Ammontare del contratto

L'importo netto contrattuale complessivo ammonta a euro **3.555.999,48** di cui:

- euro **127.434,21** per la progettazione definitiva ed esecutiva;
- euro **3.029.429,37** per l'esecuzione dei lavori;
- euro **399.135,90** per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato con corrispettivo **"a corpo"**.

Art. 5 - Condizioni generali del contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile



e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai documenti di gara allegati, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale i computi metrici estimativi allegati al progetto a base di gara ed al progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore.

Art. 6 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore

L'appaltatore ha eletto domicilio nel **Comune di Palma Campania (NA)** all'indirizzo **Via Nola, 273** – PEC: **gemiscostruzioni@legalmail.it**

Ogni variazione di domicilio, anche digitale, deve costituire oggetto di tempestiva comunicazione nei confronti della stazione appaltante.

Art. 7 - Termini e modalità delle progettazioni

La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva devono essere redatte e consegnate alla Stazione appaltante entro i seguenti termini:

- la progettazione definitiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di **50 (cinquanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del relativo verbale di consegna del servizio;
- la progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di **25 (venticinque)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla formale approvazione della progettazione definitiva.

In sede di gara, l'aggiudicatario ha indicato quale progettista la società R.T.P. **INNOVUS S.r.l.**, (Codice Fiscale / Partita Iva **04014770616**), in qualità di



Capogruppo/Mandatario, con sede legale in Caianello (CE) – via Montano snc, Palazzo AGI-Center costituita con atto notarile costitutivo, repertorio n. **16842**, raccolta n. **13093**, registrato a Caserta in data **22/04/2024**, dinanzi al Notaio Dr. Vincenzo Brienza – allegato al presente atto.

Art. 8 – Programma di esecuzione e termine per l'ultimazione dei lavori

Il termine per l'esecuzione dei lavori è di giorni **900 (novecento)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Art. 9 - Penale per ritardi – Premio di Accelerazione

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per la progettazione definitiva ed esecutiva nonché per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo troverà applicazione una penale tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente nel limite massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

La penale, nella medesima misura percentuale di cui al comma precedente, troverà applicazione anche nelle ipotesi contemplate di seguito:

- a) in caso di ritardo nell'inizio delle attività di progettazione e dei lavori, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, ai sensi di quanto previsto nei documenti di gara allegati al presente Contratto;
- b) in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data stabilita dal Direttore dei Lavori;
- c) in caso di ritardo nel rispetto dei termini stabiliti dal Direttore dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi della lettera a) del precedente comma è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori.



Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P. da parte della Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del Contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

E' previsto un premio di accelerazione, secondo la disposizione di cui all'articolo 126, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 , nella misura dell'uno per mille dell'importo contrattuale, limitatamente alla fase relativa all'esecuzione delle opere.

Art. 9 bis – Sospensione e ripresa dei lavori

Per quanto attiene la consegna, la sospensione e ripresa dei lavori, la proroga ed ultimazione degli stessi, nonché i compensi all'appaltatore per danni di forza maggiore, si fa riferimento all'art. 121 del D. Lgs n. 36/2023 ed all'art. 8 Allegato II.14 al precitato Decreto.

Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023 è quantificato, previa iscrizione di specifica riserva a pena di decadenza ai sensi del comma 7, sulla base dei criteri di cui all'allegato II.14 del richiamato Decreto.

Art. 10 - Oneri a carico dell'appaltatore



Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dai documenti di gara allegati, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- le vie di accesso al cantiere;
- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni dei documenti di gara allegati in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere



da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 11 – Clausola di revisione dei prezzi

È prevista la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contatti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.



Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui al presente articolo le Stazioni Appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50% le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico ed ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della Stazione Appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima Stazione Appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa autorizzata disponibile.

Art. 12 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

Eventuali variazioni, successive alla validazione ed all'approvazione, derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili o dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, sono normate dal Codice.

Art. 13 - Modalità di pagamenti in acconto e pagamenti a saldo e ritardo nei pagamenti

Su richiesta dell'appaltatore è prevista l'erogazione di un'anticipazione del 20% da corrispondere all'appaltatore ai sensi del primo comma dell'art. 125 del D. Lgs n. 36/2023. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori.



L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 36/2023 e dal presente Contratto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori al netto della ritenuta dello 0,50% della predetta anticipazione e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiori al 15% dell'importo contrattuale.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque non superiore a sessanta giorni.

In deroga a quanto sopra stabilito:

- non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale;
- se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni.

Per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui sopra.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente



spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 dello stesso importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei lavori medesimi.

In ogni caso tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione alla Stazione

Appaltante:

- della pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n.55;

- all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 59, comma 2 ai sensi dell'art. 31, comma 7 della Legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

- all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma;

- agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

- all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 34 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

- ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 2,



comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

Inoltre, in ogni caso, se il pagamento è superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00), esso è subordinato alla verifica effettuata ai sensi dell'art. 48 bis del d.P.R. n. 602/73.

In ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136 del 2010:

- tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui in precedenza;

- ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP;

- devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della Legge n.136 del 2010;

- la violazione delle prescrizioni di cui ai tre commi che precedono costituisce causa di risoluzione del presente contratto;

- le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in



assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Ai sensi dell'art. 125, comma 9 del richiamato Decreto, in caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

Art. 14 - Regolare esecuzione e collaudo

Il certificato di collaudo di cui all'art. 116 del Decreto Legislativo n. 36/2023 è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

Il certificato di cui al periodo precedente assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente Contratto nei casi previsti



all'art. 122, comma 2 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente Contratto nei seguenti casi:

- condizioni di cui all'art. 122, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023;
- inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle fasi di progettazione, CSP ed esecuzione dei lavori;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo n. 81/2008;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- ogni altra causa prevista all'interno della documentazione di gara.



Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, art.1453, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, ACER si riserva la facoltà di dichiarare, inoltre, la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile in ciascuno dei seguenti casi:

- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dell'appalto, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nella documentazione di gara;
- mancato rilascio della comunicazione o informazione ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 159/2011;
- cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- modifiche all'atto costitutivo del R.T.P. tali da compromettere la capacità tecnico-economica dello stesso ovvero da diminuire le garanzie in favore di ACER;
- violazione dell'obbligo di riservatezza.

Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo.

La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposita comunicazione



scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

In caso di risoluzione del contratto, ACER provvederà ad escutere la cauzione di cui al successivo articolo 21, salva comunque la facoltà di ACER medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 16 – Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del Codice, saranno devolute al competente Foro. E' pertanto esclusa la competenza del Foro arbitrale.

Potrà ricorrersi alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'art. 215, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Art. 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le



norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Inoltre, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del Codice.

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo n. 81/2008 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25/09/2002 n. 210, convertito dalla legge 22/11/2002 n. 266, è stato acquisito il **DURC INAIL_44070934** dell'operatore economico aggiudicatario con esito regolare e validità fino al **09/10/2024**.

Art. 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appaltatore è obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quella in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto pieno ed assoluto dei piani di sicurezza contemplati dal Decreto Legislativo n. 81/2008.

Art. 19 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del ricevimento della



informativa antimafia ai sensi all'art. 91 del Decreto Legislativo n. 159/2011, fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante, in caso di emersione di elementi interdittivi, di recedere dal contratto, ovvero revocare eventuali autorizzazioni e/o concessioni avvenute successivamente alla stipula dello stesso contratto.

In data **08/01/2024**, attraverso la piattaforma SICEANT, è stata inoltrata la richiesta di comunicazione antimafia acquisita al protocollo **PR_NAUTG_Ingresso_0006621_20240108** a cui ha fatto seguito il rilascio del nulla osta provvisorio.

Art. 20 - Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'appaltatore

Previe verifiche di legge della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del Decreto Legislativo n. 36/2023, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal citato articolo e dai documenti di gara allegati.

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 11 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 10/09/2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 il subappaltatore, per le



prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, in ossequio a quanto statuito dall'art. 119, comma 1, secondo periodo del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Per quanto riguarda le eventuali modifiche soggettive del contratto durante la sua esecuzione trova applicazione l'articolo 120 del Decreto Legislativo n. 36/2023. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 21 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, mediante



polizza fideiussoria n. **2076313**, rilasciata in data **05/04/2024** dalla società **REVO Insurance S.p.A.**, a garanzia dell'importo di euro **256.033,00** (duecentocinquantaseimilatrentatre/00).

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva pari al 20% (venti per cento) dell'importo iniziale, permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi precedenti ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 22 - Obblighi assicurativi

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del Decreto Legislativo n. 36/2023, in relazione all'intervento oggetto del presente contratto, l'appaltatore è tenuto a stipulare almeno dieci giorni prima dalla consegna dei lavori una polizza assicurativa, pari all'importo del contratto (ovvero ad euro **3.555.999,48**), che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, conforme allo schema tipo approvato con D.M.



n. 193/2022.

La polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza dovrà prevedere espressamente che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Art. 23 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del presente contratto tutti i documenti richiamati dallo stesso, i documenti non materialmente allegati che, sottoscritti dalle parti, rimangono conservati agli atti della Stazione Appaltante e tutti gli elaborati progettuali per le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva che verranno presentati in esecuzione dell'art. 7, debitamente approvati dalla Stazione Appaltante. L'avvenuta approvazione sarà comunicata all'appaltatore a cura del R.U.P., con espresso richiamo al presente articolo.

Art. 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 207/2010, per norme ancora in vigore, ed il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dai documenti di gara allegati.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento



giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al Decreto Legislativo n. 104/2010.

Art. 25 - Recesso

A.C.E.R. si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e secondo le modalità di cui all'art. 123 del Decreto Legislativo n. 36/2023 previo il pagamento dei lavori già eseguiti dall'Appaltatore nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'interno dell'allegato II.14.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite comunicazione recettizia all'indirizzo digitale dell'Appaltatore.

Articolo 26 - Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti da PNRR/PNC

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse P.N.R.R.

1) Principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente cd. "Do No SignificantHarm" (DNSH)

L'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante le informazioni e documentazioni previste nelle pertinenti Checklist della Guida Operativa DNSH, secondo la richiesta del RUP e nel termine da questi assegnato ai fini di rispettare le scadenze per la rendicontazione delle somme relative all'opera finanziata.

Si applicano le penali previste per il ritardo dall'art. 9.

2) Principi sulle pari opportunità, generazionali e di genere

L'Appaltatore, come da dichiarazione resa, s'impegna a dare ottemperanza



all'obbligo assunzionale previsto dall'art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, secondo l'impegno assunto.

Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all'art. 9 commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

3) Obblighi in materia contabile

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla stazione appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

4) Comprova del conseguimento di target e milestone

L'Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente entro il termine assegnato dal R.U.P. le informazioni e documentazioni necessarie a comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli interventi finanziati dal PNRR e PNC, per l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, adottato dalla Stazione Appaltante e disciplinato. È riconosciuta ad A.C.E.R. la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.



Art. 27 - Clausola di Manleva

L'Appaltatore terrà A.C.E.R. sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatore dovrà, quindi, attuare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Art. 28 - Auditing

L'Appaltatore si obbliga a tenere un sistema di contabilità separata in ordine a quanto attiene al presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di A.C.E.R. e/o da soggetto terzo da questa incaricato.

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione di A.C.E.R. e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

Art. 29 - Proprietà dei documenti

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà di A.C.E.R.



L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto di A.C.E.R. in merito all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le proprie esigenze.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta documentazione.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne A.C.E.R. da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Art. 30 - Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso.

L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento e legittima A.C.E.R. a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. civ.

Art. 31 – Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), A.C.E.R. nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in persona del rappresentante *pro tempore*, informa che i dati personali forniti dall'Appaltatore saranno oggetto di trattamento da parte di A.C.E.R. stessa mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità connesse alla procedura di gara e del successivo contratto di servizio e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione ed alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento



delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

In particolare, l'Appaltatore autorizza la pubblicazione di foto, disegni e relazioni redatte da A.C.E.R. nel corso dei lavori per pubblicazioni o fini promozionali.

Art. 32 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicataria, a mezzo del costituito rappresentante, si impegna ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e, per il pagamento del corrispettivo relativo al CIG **A029B051F5** indica il seguente ccb, codice IBAN: **IT92A0306940043002700002888**, acceso presso **INTESA SANPAOLO SPA**, filiale di Palma Campania (NA), alla Piazza De Martino, 58/60 ed intestato alla società costituita. L'aggiudicataria, inoltre, ha già comunicato le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente bancario.

L'appaltatore è tenuto a comunicare entro e non oltre 7 dalla data di stipula del contratto qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ. nonché ai sensi dell'art. 1360 Cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della



Legge 13 agosto 2010 n.136.

L'appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.

L'appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

La Committente verificherà anche a campione, che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i



dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 33 - Obblighi di condotta

Le parti hanno l'obbligo di osservare il Codice di comportamento nazionale emesso con il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, modificato con il d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento della Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale, che si allega al presente contratto. A tal fine, l'impresa aggiudicataria dichiara di averne preso completa e piena conoscenza, impegnandosi inoltre a diffondere tale conoscenza presso i propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione di taluno degli obblighi può determinare la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da ACER.

Art. 34 - Dichiarazione anti-pantouflage

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 l'aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio o per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'A.C.E.R. nei confronti del medesimo aggiudicatario.

E' prevista la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di siffatta disposizione normativa.

Articolo 35 - Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e rinvio

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,



diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla normativa sugli appalti pubblici nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Atteso che le prestazioni qui contemplate sono soggette all'IVA, la presente scrittura privata non è da sottoporre a registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni e viene redatta in modalità elettronica.

La presente viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Del che si è formato il presente atto che viene letto dalle parti costituite che lo hanno pienamente approvato e confermato.

L'atto stesso consta di fogli e facciate scritte **31 (trentuno)** e viene sottoscritto digitalmente da remoto dai costituiti.

F.to ACER CAMPANIA - Ing. Lorenzo Luisi

F.to GEMIS S.r.l. - Sig. Michele Sorrentino